

Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

**Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio
Innovazione Digitale**
**Servizi:Affidamento della Scuola comunale di teatro
e del teatro ragazzi e giovani**

OGGETTO: affidamento in gestione della Scuola Comunale di Teatro e del progetto “Teatro ragazzi e giovani”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data 21.11.2017

Il Dirigente del Settore
Dr. Roberto Rocchi

ART. 1- OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della gestione della Scuola Comunale di Teatro, nei locali posti al piano terra dell'edificio esterno di Villa Guerrazzi, località La Cinquantina, nonché la gestione del progetto denominato “Teatro ragazzi e giovani” per l'anno scolastico 2017– 2018.

ART. 2 – SERVIZIO

Il servizio consiste nell'organizzazione e nella gestione della Scuola Comunale di Teatro e nella elaborazione e realizzazione del progetto “ Teatro ragazzi e giovani “ relativo all'attivazione, in collaborazione con le scuole cittadine di ogni ordine e grado, di laboratori, produzioni, incontri con autori e artisti, oltreché all'organizzazione di una serie di spettacoli teatrali realizzati da autori e artisti specializzati nelle produzioni/rappresentazioni per i giovani, cui portare i ragazzi. Il progetto dovrà essere comprensivo dell'organizzazione del servizio di trasporto.

ART. 3 - DIRETTORE DELLA SCUOLA DI TEATRO

Il progetto di gestione dovrà contenere l'indicazione del nominativo del direttore della Scuola di Teatro in possesso di idonei titoli di studio e di adeguata e comprovata esperienza professionale, che sarà responsabile dell'attuazione del progetto presentato in sede di gara, nonché della gestione di tutte le attività inerenti la scuola di teatro oggetto del presente appalto e dei rapporti con l'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti per altre eventuali iniziative e proposte.

ART. 4 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto dei servizi in oggetto è determinato in 23.670,00 = (euro ventitremilaseicentosessanta/00) di cui € 22.170,00 IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art.10, c. 20 in quanto servizi didattici così come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18\03\2008 ed € 1.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 330,00, come da quadro economico di seguito rappresentato:

base di gara	€ 23.670,00
somme a disposizione:	
per imponibile	€ 23.670,00
per IVA 22%	€ 330,00
somme per la sicurezza	€ 0,00
Total	€ 24.000,00

Il presente appalto **ha la durata di 1 anno scolastico**, decorrente dalla data di aggiudicazione.

L'importo annuale complessivo potrà essere implementato da eventuali trasferimenti di risorse da Enti e Organismi territoriali per servizi ricompresi nel presente appalto.

L'importo a base di gara è riferito e comprende l'insieme della prestazione dei servizi necessari alla gestione delle attività della Scuola di Teatro e del progetto “Teatro ragazzi e giovani”.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio è costituito:

- a) Base d'asta pari ad € 23.670,00 di cui 22.170,00 IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art.10, n. 20, ed € 1.500 oltre IVA 22% per € 330,00, decurtata del ribasso proposto in sede di offerta;
- b) Introito delle tariffe praticate agli utenti (vedi allegato n. 1)

ART. 6 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs N. 50/2016, all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:

Ambiti di valutazione	Punteggio massimo
Offerta qualitativa	70 punti
Offerta economica	30 punti
OFFERTA QUALITATIVA qualità progettuale	MAX. 70 PUNTI
a) Sarà valutato il progetto generale di organizzazione e funzionamento della scuola all'interno del quale dovranno essere indicati i vari percorsi di studio, nonché le produzioni teatrali e tutte le attività promozionali organizzate.	Max punti 35
b) Sarà valutato il progetto generale di organizzazione e funzionamento del progetto “teatro ragazzi e giovani” rivolto ai ragazzi e giovani e alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.	Max punti 25
c) Proposte e progetti dotati di particolare valenza innovativa, senza costi per l'Amministrazione	Max punti 10

Alle voci suddette, i punteggi vengono attribuiti secondo le percentuali sotto indicate, corrispondenti ai seguenti giudizi:

- ottimo 100%
- più che adeguato 70%
- adeguato 50%
- sufficiente 35%
- inadeguato 0%

La voce qualità progettuale, punti a) e b): dovrà essere sviluppata in una relazione illustrativa di max 10 pagine per ciascun punto carattere times new roman – 12, interlinea 1,5,

La voce qualità progettuale, punto c): dovrà essere sviluppata in una relazione illustrativa di max 5 pagine carattere times new roman – 12, interlinea 1,5,

Ulteriori pagine, rispetto a quelle sopra specificate non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

La Commissione provvederà all'attribuzione dei punteggi sulla base di giudizi sintetici dando rilevanza, oltre agli elementi sostanziali sopra descritti, alla puntuale e organica rispondenza della illustrazione della proposta qualitativa rispetto alle singole voci di valutazione, nonché alla completezza, chiarezza e adeguatezza di ogni singola voce, cui corrispondono le relative percentuali di punteggio soprariportate.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti, si procederà alla cd. riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente (linee guida Anac n. 2). Al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nelle tabelle sopra riportate per l'OFFERTA QUALITATIVA e per ripristinare il corretto rapporto prezzo\qualità, si procederà con attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore più alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte.

Saranno escluse dalla gara le proposte per le quali sia stato assegnato per l'offerta un punteggio per l'offerta qualitativa del servizio inferiore a 35 punti prima della riparametrazione.

OFFERTA ECONOMICA

Ribasso unico sull'importo a base di gara € 23.670,00 oneri finanziari esclusi.

I 30 punti posti a disposizione per l'offerta economica saranno attribuiti con il seguente criterio: il coefficiente 30 verrà attribuito al soggetto che avrà offerto il maggior ribasso, per le altre offerte il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula, di cui alle istruzioni START (cd. lineare semplice), che di seguito si riportano:

$$Pi = Pmax * (Ri/Rmax)$$

dove:

Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sul sistema telematico START.

L'offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, con espressione fino a due cifre decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta, purché la stessa soddisfi i requisiti del bando.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

L'aggiudicazione è quindi impegnativa per l'aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionate e formalizzate le attività di riferimento nel novero dell'assetto ordinamentale vigente.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta qualitativa e da quello ottenuto per l'offerta economica.

L'Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del d. Lgs. 50/2016. In ogni caso l'Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Qualora ricorrono i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la seduta pubblica sarà sospesa.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Pertanto la richiesta di partecipazione, con relativa offerta, non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva ampia facoltà di scelta, nonché di procedere o meno

all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.

ART. 7 – GESTIONE

Nel periodo di validità del rapporto contrattuale l'aggiudicatario attua il progetto presentato in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione.

Il Gestore si adopera per progettare e realizzare una adeguata promozione della scuola di teatro e del progetto “Teatro Ragazzi e Giovani”.

ART. 8 – TARIFFE

Le tariffe della Scuola Comunale di Teatro sono stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.

Le tariffe attualmente in vigore sono quelle riportate nell'allegato n. 1.

L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente al pagamento delle quote di eventuali utenti che godano di esenzioni e/o agevolazioni.

ART. 9 – PAGAMENTI – MODALITÀ

I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati in rate bimestrali posticipate, previa presentazione di regolari fatture, dopo che la Responsabile dei servizi avrà effettuato i necessari controlli.

Il pagamento avverrà nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura.

Il Comune procederà ai pagamenti solo dopo aver verificato mediante acquisizione del DURC, la permanenza della regolarità assicurativa e contributiva del soggetto aggiudicatario.

ART. 10 – SEGRETERIA

Il soggetto gestore è tenuto a dotare la Scuola di Teatro di un servizio di segreteria che oltre a tenere i registri delle presenze, provveda a tutti compiti specifici di una segreteria scolastica, nonché ad introitare le quote di iscrizione e di frequenza della scuola.

ART. 11 – LOCALI, ATTREZZATURE, BENI

L'Amministrazione Comunale concede al soggetto aggiudicatario l'uso dei locali posti al piano terra dell'edificio esterno di Villa Guerrazzi attualmente adibiti a scuola di teatro.

L'Amministrazione Comunale consegna la struttura e gli arredi della scuola di teatro attualmente in suo possesso al soggetto gestore, al momento della consegna dei beni sarà redatto apposito verbale di consegna da sottoscrivere in contraddittorio fra le parti.

L'aggiudicatario si assume la responsabilità del corretto uso dei locali e delle attrezzature consegnatigli e provvede agli acquisti di arredi, strumenti, cancelleria e quant'altro necessario al corretto funzionamento della Scuola di Teatro. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: pedana, sedute, impianto fonico, mixer luci, strumentazione base audio /luci, ecc.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dei locali della scuola di Teatro per proprie esigenze per un massimo di giorni 30 l'anno.

Il soggetto gestore è tenuto a prendere visione del calendario delle manifestazioni culturali promosse alla Cinquantina e ad adeguare il proprio calendario in modo da evitare la sovrapposizione delle proprie manifestazioni.

Il parco della Villa è escluso dalla disponibilità del gestore, fatte salve eventuali esigenze straordinarie legate all'attività della scuola che dovranno essere comunicate con congruo anticipo ed effettuate solo a seguito di formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – FORME DI CONTROLLO E RELAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L’aggiudicatario dovrà presentare trimestralmente una breve relazione sull’andamento della scuola di teatro.

L’aggiudicatario dovrà presentare al termine del progetto “Teatro ragazzi e giovani” una relazione sulle attività svolte e gli istituti coinvolti.

L’aggiudicatario si obbliga a fornire al Comune, su semplice richiesta, qualsiasi documentazione inerente l’appalto, compreso eventuali statistiche periodiche anche su modelli predisposti e forniti dall’Amministrazione Comunale.

ART. 13 – SPESE ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutti gli oneri gestionali, nessuno escluso o eccettuato, tra i quali in particolare:

- tutte le spese e gli oneri relativi alle attrezzature, agli impianti, al materiale necessario per le pulizie dei locali;
- tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all’espletamento del servizio compresi gli oneri derivanti dai servizi effettuati in orario notturno e festivo
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese contrattuali e gli oneri dipendenti dall’esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all’oggetto principale del contratto;

ART. 14– CAUZIONE PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dell’appalto è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo, da presentare secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi elencate, secondo le percentuali previste.

La fidejizzazione bancaria o la polizza assicurativa di cui all’art. 93 del D.L.vo n°50/2016 dovrà contenere tutto quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 93.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

La fidejizzazione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Le disposizioni relative all’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto non si applicano alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

ART. 15– FORMALITA’ DELLA GARA E DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando/disciplinare di gara.

Sono a carico dell’Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc.

nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La formalizzazione dell'aggiudicazione avverrà con la stipula del relativo contratto, alla sottoscrizione del quale l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile nei termini indicati dall'Amministrazione. Nelle more della formalizzazione l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile all'attivazione del servizio.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 16 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE

Al momento della firma del contratto la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata dell'appalto:

- polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali, € 3.000.000,00 per danni alle cose.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

ART. 17 – ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Rimangono in carico al Comune:

- a) la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti.
- b) il pagamento delle utenze relative all'illuminazione, al consumo di acqua dei locali della Scuola di Teatro Comunale.

ART. 18 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGHI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

L'aggiudicatario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm..

L'aggiudicatario dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale.

Il soggetto gestore, prima della stipula del contratto, dovrà integrare - riferendola ai rischi specifici anche da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando eventuali oneri correlati - l'informativa sui rischi allegata alla documentazione di gara contenente una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26 c. 1 lett. b) del DLgs 81\2008 e s.m., conseguentemente la ditta appaltatrice curerà la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi anche da interferenze (DUVR-DVRI) nelle situazioni in cui si rende necessario a norma di legge per le attività oggetto del presente appalto.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al Piano di Sicurezza, l'appaltante/concedente potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando il gestore non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del gestore, né a differimenti o proroghe contrattuali.

Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora dell'aggiudicatario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla legittimazione per l'esclusione dell'aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere specificato il nominativo del responsabile della sicurezza in possesso della necessaria formazione relativa a Antincendio e Primo Soccorso.

ART. 20 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

L'aggiudicatario si obbliga a garantire l'applicazione per intero dei C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e/o soci se trattasi di cooperativa.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, dalle vigenti normative in materia.

In particolare, nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si impegna e obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le

norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge relativamente ai contratti di lavoro ed alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione malattie ed alla previdenza sociale. L'aggiudicatario esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi.

Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci occupati nei lavori costituenti oggetto del presente bando costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione comunale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall' Amministrazione comunale direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' vietata la cessione da parte dell'aggiudicatario del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni subiti dall'Azienda.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le imprese concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi. La mancanza di tale indicazione comporterà il divieto di subappalto. In caso di subappalto l'Amministrazione rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'Impresa e il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico alla Impresa appaltatrice, la quale deve fornire all'Amministrazione copia del contratto di subappalto non oltre 20 giorni dalla data di stipulazione dello stesso. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione con la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della permanenza dei necessari requisiti giuridico-amministrativi in capo ai subappaltatori.

ART. 22 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute alla società per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo. Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

1. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2. il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza dell'aggiudicatario del servizio, in particolare per quanto riguarda il mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio o la mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta.

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del gestore, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale definitivo.

ART. 24 – PRIVACY

Tutti i dati dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant’altro occorre, saranno a carico dell’aggiudicatario

ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie fra il Comune e l’aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

ART. 27 - CODICE COMPORTAMENTO

L’Aggiudicatario dichiara:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara\consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

ART. 28 – ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Allegato n. 1

TARIFFE DELLA SCUOLA DI TEATRO

Quota di iscrizione annuale € 15,00

Per tutti i corsi è prevista la stessa tariffa
Quota mensile € 50,00

Riduzioni

Coloro che hanno due o più componenti dello stesso nucleo familiare iscritti alla scuola di teatro usufruiscono di uno sconto del 10% sulle quote dei corsi

Coloro che frequentano due o più corsi possono usufruire di uno sconto del 10% sui corsi frequentati

Gli sconti sopra indicati sono cumulabili